

OBBLIGO DI GREEN PASS IN AMBITO LAVORATIVO PRIVATO

L'art. 3 del Decreto-legge n. 127 del 21/09/2021, ha introdotto una serie di prescrizioni in merito all'utilizzo della certificazione verde Covid-19 (green pass) in ambito lavorativo privato.

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è obbligato, per accedere ai luoghi di lavoro, a possedere ed esibire su richiesta il green pass. L'obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di formazione o di volontariato negli stessi luoghi, anche sulla base di contratti esterni.

Restano esclusi dall'obbligo di green pass i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e devono nominare formalmente i soggetti incaricati dell'accertamento delle eventuali violazioni. La verifica del green pass non può essere fatta sul cartaceo ma esclusivamente mediante lettura del QR Code tramite la app VerificaC19.

I lavoratori, se comunicano di non essere in possesso del green pass o se ne risultano sprovvisti al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti né la retribuzione né qualsiasi altro compenso o emolumento.

Nelle imprese con meno di quindici dipendenti, dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, il datore può stipulare un contratto a termine per la sostituzione del lavoratore e sospenderlo per la durata del contratto sostitutivo, per un periodo comunque non superiore a dieci giorni. Quindi per dieci giorni rimane e viene retribuito solo il sostituto. Dopo i primi dieci giorni, se il lavoratore sostituito continua a non avere il green pass, la sostituzione con sospensione può continuare per altri dieci giorni, con una conseguente proroga del contratto (o della somministrazione) a termine. Decorso anche tale termine, tornano ad applicarsi le regole generali in materia di sostituzione del lavoratore assente, comuni a tutte le aziende indipendentemente dalle dimensioni.

A carico del personale che acceda ai luoghi di lavoro senza possedere o esibire il green pass, è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro. A carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell'obbligo di possesso/esibizione del green pass da parte del personale o che ometta di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche e i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni, è applicabile la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. Le sanzioni sono di competenza del Prefetto, con l'ausilio delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale.

24/09/2021

ALLEGATI

1. Art. 3 del DL n. 127 del 21/09/2021
2. Delega alla verifica del certificato verde
3. Documento interno di informazione dei lavoratori

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00139) (GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021) (Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2021)

Art. 3

Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). –

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione

e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

DELEGA ALLA VERIFICA DEL CERTIFICATO VERDE (GREEN PASS)

PREMESSO

Il/La sottoscritto/a _____, titolare del trattamento dati e legale rappresentante della società _____ avente sede legale in _____

DELEGA

il/la sig./sig.ra: _____
che ricopre il ruolo di _____
come designato al trattamento dati incaricato **alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla piattaforma nazionale** come previsto dall'art. 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/06/2021, dal DL 21/09/2021 n. 127 ed ai sensi GDPR - Regolamento 2016/679.

Il Delegato dovrà:

- Verificare, con le modalità disposte dal delegante, il possesso della Certificazione Verde da parte chiunque acceda i luoghi di lavoro per lo svolgimento di attività lavorativa, di formazione o volontariato mediante l'applicazione "VerificaC19" scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea.
- Verificare l'eventuale non corrispondenza palese dei dati anagrafici visualizzati dall'App.
- Informare il Titolare del Trattamento Dati/Legale Rappresentante/Datore di Lavoro in caso di non corrispondenza palese dei dati anagrafici visualizzati dall'App o in caso di assenza di green pass fatta eccezione per soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
- Il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle suddette funzioni di verifica.
- Nessun dato dovrà essere dai delegati annotato o divulgato in alcun modo.
- I device utilizzati dovranno essere protetti da antivirus e da programmi idonei ad evitare perdita di riservatezza o di disponibilità dei dati.
- Lo schermo del device dovrà essere direzionato in modo da poter essere visto solo da ciascun Delegato e non da soggetti terzi.
- Occorre rispettare ogni misura di sicurezza adottata dal Titolare, ivi incluso il rispetto delle procedure interne in materia di utilizzo delle strumentazioni informatiche e delle credenziali di autenticazione, di custodia di atti e documenti affidati, che non andranno mai lasciati incustoditi oppure a disposizione di terzi non autorizzati ad accedervi/prendervi visione o altro trattamento.
- In caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di controllo, o comunque dal luogo dove vengono trattati i dati, ciascun Delegato dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti/collaboratori non incaricati degli stessi trattamenti, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di trattamento.

- Non bisogna mai comunicare i dati personali trattati in ragione del proprio ruolo all'esterno, salvo che tale comunicazione sia necessaria per l'esecuzione del proprio compito e che si sia certi che le persone esterne siano autorizzate a conoscere le informazioni; è vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati, fatti salvi i casi esplicitamente previsti da norme di legge e di regolamento.
- Le operazioni di verifica dovranno avvenire in forma quanto più possibile riservata.
- In caso di attacco informatico o, comunque, di perdita di riservatezza o di disponibilità dei dati ogni Delegato è tenuto ad avvisare tempestivamente (entro 20 minuti) il Titolare del Trattamento Dati. Allo stesso modo occorre comunicare al Titolare del Trattamento o a altra persona da lui eventualmente indicata qualunque notizia sia ritenuta rilevante con riferimento al trattamento dei dati personali, con particolare riguardo a eventuali richieste dei soggetti interessati aventi ad oggetto l'esercizio dei loro diritti come previsti dal Regolamento (accesso, cancellazione, modifica, rettifica, ecc).
- In caso di eventuali dubbi o notizie che si reputino rilevanti con riferimento al trattamento dei dati personali, occorre rivolgersi al Titolare o a altra persona da lui eventualmente indicata;

La presente designazione avrà validità sino a nuove disposizioni o revoca di tale incarico.

- **Gli obblighi di riservatezza, di non diffusione, di non comunicazione a soggetti che non siano autorizzati al trattamento permangono anche dopo la cessazione del rapporto.**

Luogo e data: _____, ___/___/___

	<i>Nome e cognome</i>	<i>Firma</i>
<i>Il delegante legale rappresentante della società</i>		
<i>Il delegato</i>		

DOCUMENTO INTERNO DI INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

ESTENSIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, **dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021** è previsto **l'obbligo di possedere il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro.**

L'obbligo riguarda TUTTI I SOGGETTI che accederanno in AZIENDA per svolgere attività lavorative, siano essi lavoratori dipendenti che soggetti esterni.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, il DL prevede che chi risulterà sprovvisto di Green Pass sarà considerato assente ingiustificato senza stipendio dal primo giorno.

Per imprese con meno di 15 dipendenti: Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per non essersi messi in regola con l'obbligo di Green Pass, il lavoratore potrà essere sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Rimangono esclusi dall'obbligo di presentazione del Green Pass i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Ricordiamo che sono previste anche sanzioni, da 600 a 1.500 euro, per chi elude i controlli, compreso il datore di lavoro che non li effettua.

Entro il 15 ottobre verranno definite e comunicate le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche.

Verranno, inoltre individuati i soggetti incaricati della verifica delle certificazioni verdi Covid-19

Luogo e data: _____ (___), ___ / ___ / _____

	<i>Nome e cognome</i>	<i>Firma</i>
<i>Datore di lavoro</i>		